



# COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

## Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 25 Data 04/05/2012	OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE -"
--------------------------	--

L'anno duemiladodici (2012), il giorno quattro (4) del mese di maggio alle ore 14,50 in Poggibonsi e nella Sede Comunale, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in 1<sup>a</sup> convocazione.

**PRESENTI:**

PETRI Fabio - Presidente  
COCCHERI Lucia - Sindaco  
PANTI Marco  
PELOSI Maurizio  
BUSSAGLI David  
GUMA Francesco  
BIANCHI Gianluca  
BORGIANNI Enrica  
KUSTRIN Tanja  
BORGIANNI Guido  
BURRESI Mauro  
PIANIGIANI Alessio  
TONI Giacomo  
VIGNOZZI Sauro

MARTINUCCI Gianni  
LORENZI Tommaso  
LANFREDINI Lapo

**ASSENTI:**

SASSETTI Eleonora  
BERNI Alessio  
MORANDI Alberto  
SPATAFORA Alessandro

Presenti n. 17

Partecipa il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori.

Si dà atto che a norma dell'art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: MINUTELLA ANGELO - BECATELLI SILVANO - CONVERTITO FILOMENA - CORTECCI SERENA - SIGNORINI GIAMPIERO -.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Petri Fabio, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg: PELOSI Maurizio - PANTI Marco - LANFREDINI Lapo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Dirigente dell'Unità di Progetto "Federalismo Municipale e Sostenibilità" Dott. Vincenzo Pisino per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il Dirigente del Settore "Economico-Finanziario" Dott.ssa Luciana Bonini per quanto concerne la regolarità contabile,
- hanno espresso parere favorevole

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipalità" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 06.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 08.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, Istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate al citato D.L. n. 201/2011 e nella citata legge di conversione e delle altre norme a cui lo stesso fa rinvio;

DATO ATTO che l'art. 29 del D.L. n. 216/2011 (c.d. "milleproroghe") ha differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli Interventi dei singoli Consiglieri in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali per la successiva approvazione;

Tenuto conto dell'emendamento proposto ed illustrato dal Consigliere Comunale Lorenzi Tommaso trasposto nel dibattito consiliare suddetto, allegato all'originale del presente atto;

Considerato che nel corso del dibattito consiliare esce il Consigliere Comunale Borgianni Enrica ed il Sindaco Lucia Coccheri ed il numero dei Consiglieri in aula risulta essere n.15;

Dopodiché, il Presidente del Consiglio Comunale mette quindi in votazione l'emendamento in questione che dà il seguente risultato:

- favorevoli: n. 4 (Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà" + Gruppo Consiliare "Riformisti Liberali")
- contrari: n.11 (Gruppo Consiliare "Partito Democratico" + Gruppo Consiliare "Di Pietro-Italia del Valori")
- astenuti: nessuno

A questo punto, entra il Sindaco Lucia Coccheri, ed il numero dei Consiglieri in aula risulta essere n.16.

**Il Consiglio Comunale, infine, si esprime sul testo della presente deliberazione e con voti:**

- favorevoli: n.12 (Gruppo Consiliare "Partito Democratico" + Gruppo Consiliare "Di Pietro-Italia dei Valori")
- contrari: n. 4 (Gruppo Consiliare "Popolo della Libertà" + Gruppo Consiliare "Riformisti Liberali")
- astenuti: nessuno

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di provvedere ad inviare copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Il Presidente  
f.to Fabio Petri

Il Segretario Generale  
f.to Dott. Roberto Dottori

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il 10° giorno della pubblicazione.

Poggibonsi, lì 12/06/2012

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE  
Dott.ssa Carla Bimbi

---

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Segreteria Generale.  
Responsabile della immissione e della riproduzione: il Responsabile del Servizio Segreteria Generale Dott.ssa Carla Bimbi.

Ai sensi del DPR 445\2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 4 fogli, oltre gli allegati, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETERIA GENERALE  
Dott.ssa Carla Bimbi



**COMUNE DI POGGIBONSI**

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/12**

# INDICE

## TITOLO I – Disposizione Generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Terreni Agricoli – Esenzione dall'imposta
- Art. 3 - Aree Fabbricabili
- Art. 4 - Abitazione Principale – Definizione
- Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 6 - Agevolazioni
- Art. 7 - Agevolazioni e relativi adempimenti
- Art. 8 - Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

## TITOLO II – Versamenti

- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Importi minimi per versamenti
- Art. 11 - Misura degli interessi
- Art. 12 - Rateizzazione dell'imposta
- Art. 13 - Rimborsi di modica entità
- Art. 14 - Compensazione

## TITOLO III – Controlli

- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Modalità di notificazione
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 – Contenzioso
- Art. 19 – Funzionario responsabile
- Art. 20 - Accertamento con adesione
- Art. 21 – Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente
- Art. 22 – Definizione mediante accertamento con adesione
- Art. 23 – Adesione agli atti di imposizione
- Art. 24 – Dichiarazioni
- Art. 25 - Norme di rinvio
- Art. 26 – Entrata in vigore

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione.

2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

### **Art. 2 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta**

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli del Comune di Poggibonsi sono parzialmente esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

### **Art. 3 - Aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione. Tali valori valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento, ad eccezione di quelle per le quali sia stata redatta perizia giurata di stima ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva.

4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale

o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

#### **Art. 4 - Abitazione principale – definizione**

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

#### **Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

#### **Art. 6 – Agevolazioni**

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

#### **Art. 7 – Agevolazioni e relativi adempimenti**

Nel caso di applicazione di condizioni agevolative, deve essere presentata apposita autocertificazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la condizione ha avuto inizio.



## **Art. 8 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali**

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 si applica unicamente a quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

## **Titolo II - Versamenti**

### **Art. 9 Versamenti**

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Viene determinato in € 5,00 l'importo annuo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non vengono effettuati i rimborsi.

### **Art. 10 - Importi minimi per accertamenti**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

### **Art. 11 - Misura degli interessi**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

## **Art. 12 - Rateizzazione dell'Imposta**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 1.000,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di €. 2.000,00.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
7. Viene determinato in €. 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

## **Art. 13 - Rimborsi di modica entità**

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di € 12,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.

## **Art. 14 – Compensazione**

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

## Titolo III – Controlli

### **Art. 15 - Attività di controllo**

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il Settore comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale coinvolto nell'attività.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

### **Art. 16 - Modalità di notificazione**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

### **Art. 17 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 112/1999 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione e l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. In caso di riscossione diretta le somme liquidate dal comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate al contribuente e sono recuperate con il procedimento di cui al punto 4.

### **Art. 18 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

### **Art. 19 – Funzionario Responsabile**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

### **Art. 20 - Accertamento con adesione**

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 e successive modificazioni.

### **Art. 21 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente**

1. Il Contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza in carta libera per addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito.

2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio formula al contribuente l'invito a comparire.

4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante applicazione del presente istituto.

5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

## **Art. 22 - Definizione mediante accertamento con adesione**

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente.
2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel D. Lgs. 218/1997, al quale si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo a contribuente o al suo rappresentante.

## **Art. 23 - Adesione agli atti di imposizione**

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 218/1997.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

## **Art. 24 – Dichiarazioni**

1. Per l'anno d'imposta 2012 la banca dati dell'Imposta Municipale Propria è costituita dalla banca dati ICI in possesso del Comune e verrà integrata con le dichiarazioni che il contribuente dovrà presentare in quanto non conformi alle disposizioni del D.L. 201/2011.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano modifiche dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso le dichiarazioni, conformi al modello ministeriale, dovranno essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si sono verificate le variazioni.

## **Art. 25 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

## **Art. 26 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.